

Giuseppina De Giudici

*Prefazione*

*Architettura carceraria e questione penitenziaria*

«Noi non possiamo dare tanta importanza all'architettura delle case di pena; perocché, crediamo che il migliore sistema di costruzione non possa esonerarci dall'obbligo di operare attivamente alla riforma morale de' condannati, e che una sorveglianza intelligente possa correggere i difetti gravissimi nell'architettura del carcere. Commendiamo tuttavia, ed altamente, i recenti progressi che ha fatto l'architettura delle prigioni, e specialmente quelle felici combinazioni della sorveglianza facile e della salubrità che si attuarono da prima in America e di là si trasportarono in Europa», V. Garelli, *Della pena e dell'emenda. Studi e proposte. Opera premiata al concorso Ravizza*, Firenze 1869, pp. 166-167.

Considerata nel suo complesso, la storia architettonica e progettuale degli stabilimenti carcerari è parte importante e preliminare della ricerca storico-giuridica. Essa è, difatti, uno strumento fondamentale per la conoscenza effettiva dei luoghi di detenzione e della loro reale vocazione a divenire spazi dedicati all'applicazione della pena in conformità al quadro normativo di riferimento, determinato dalle norme dei codici penali – di diritto sostanziale e processuale – e da quelle previste per la tipologia di stabilimento considerato. Nel caso delle carceri giudiziarie, ad esempio, negli anni postunitari vengono in rilievo prima il regio decreto del 27 gennaio 1861 e poi quelli generali del 1891 e 1931. Naturalmente poi a determinare formalmente il funzionamento di quegli spazi contribuirono anche i regolamenti interni.

La storia delle strutture penitenziarie è storia dei detenuti e dei direttori, nonché di chi operò a diverso titolo all'interno delle stesse, di chi ne seguiva le sorti dall'esterno, alla guida o meno dei Ministeri coinvolti e della *Direzione generale delle carceri*, di chi si preoccupava degli effetti della detenzione anche sul corpo e sulla mente degli internati e di chi sollecitava interventi di tipo materiale e prospettava soluzioni tecniche. Sotto quest'ultimo profilo la storia di ogni penitenziario è anche storia della realizzazione architettonica, delle sue trasformazioni e dei suoi adeguamenti strutturali ed è storia dei progettisti e della loro capacità di interpretare le richieste dei committenti, perfino in presenza di margini d'azione resi esigui

non solo dall'impossibilità di scegliere i siti in funzione dei parametri ritenuti importanti (salubrità, luminosità, distanza dalla città, ecc.), ma anche dai molti vincoli per la destinazione o per la delimitazione degli spazi interni o per il loro rimodellamento magari in funzione delle ristrutturazioni della scala penale. A tale logica non si sottrae certamente la vicenda del carcere giudiziario di Buoncammino, vero protagonista dei saggi pubblicati nel presente volume, tutti in qualche modo tesi a ricostruirne le origini entro un variegato panorama di edilizia carceraria che nel Sette-Ottocento era oggetto di riutilizzo, a far emergere gli obiettivi e i contenuti delle modifiche subite e a ripensare alle possibilità di recupero futuro.

Carcere giudiziario centrale quasi per caso, lo stabilimento di Buoncammino divenne dagli anni Cinquanta dell'Ottocento una succursale del carcere che trovava sede nella Torre cittadina di San Pancrazio. In tal modo esso veniva ad aggiungersi a una manciata di locali adibiti alla detenzione, realizzati nella Torre dell'Elefante, nella Darsena, nel carcere del convento di San Benedetto e nell'Armeria, riservata alla sola detenzione femminile.

Le vicende che riguardano Buoncammino sono altamente significative. Ciò non solo perché esse interessano una delle principali strutture detentive della Sardegna, ma perché sono parte della storia penitenziaria del Regno d'Italia, segnata dalle croniche carenze nell'edilizia e dalla costante penuria delle risorse per provvedervi adeguatamente. Il recupero e il riadattamento delle strutture preesistenti – aggravati dall'esigenza di tener conto degli interventi normativi susseguitisi nel tempo – rappresentano una chiave di lettura che riguarda l'intera penisola. Ammonimenti, denunce e sfoghi presenti in misura copiosa nelle opere dei giuristi, nei dibattiti parlamentari e negli studi sulle statistiche carcerarie danno la misura dell'infinito numero di modalità con cui le pene detentive trovarono applicazione. Dipendendo da una gran quantità di variabili anche di natura locale, esse producevano inaccettabili differenze, il cui effetto finale era quello di incrinare il principio di uguaglianza e di mettere in pericolo l'efficacia delle pene fissate *ex lege*.

C'è da aggiungere che il maggior numero delle critiche sul funzionamento delle strutture carcerarie e sulle condizioni della detenzione tendevano poi a condensarsi su quella particolare tipologia di stabilimento, costituita dalle carceri giudiziarie. Qui a preoccupare era – assai più del costante e radicato sovraffollamento – la promiscuità tra detenuti in attesa di giudizio, persone a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza e condannati a pene di vario grado ed entità, magari in attesa di trasferimento. Ciò vale certamente anche per il carcere giudiziario di Cagliari, sia che lo si consideri come sede di un

“carcere diffuso” sotto la direzione di San Pancrazio, sia che si concentri l’attenzione sulla sola realtà dell’ex vecchia polveriera e dei locali adiacenti inaugurata tra gli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento. In questo caso, difatti, il discostamento tra il piano teorico del dover essere di una struttura detentiva nata per soddisfare le esigenze di un distretto di Corte d’appello e quello reale dell’essere è notevole ed è ben attestato dalle fonti. A tale proposito, giova considerare che, prima ancora dell’assenza o della penuria di locali da riservare al lavoro carcerario, all’esercizio regolare del culto o da adibire a scuola e a biblioteca, salta agli occhi il *vulnus* determinato – tra la metà dell’Ottocento e il 1882 – dalla mancanza di una struttura di matrice cellulare. Eppure, essa era prevista per le carceri giudiziarie prima dalla legge preunitaria del 27 giugno 1857, poi dal regio decreto del 1861 e dai regolamenti del 1891 e del 1931.

Solo l’accantonamento del progetto di costruzione di una Casa di pena, approvato ufficialmente nel 1861 dal Parlamento che si era pronunciato sui fondi necessari alla sua realizzazione, poteva permettere di recuperare le risorse finanziarie, utili per offrire a Cagliari «un buon carcere giudiziario» con «un braccio cellulare» e con la «[ri]sistemazione dei locali esistenti» (*Disegno di legge presentato dal Ministro dell’interno Depretis di concerto col Ministro delle finanze, interim del tesoro Magliani nella seduta del 29 maggio 1882*).

Il 2 giugno 1882, Francesco Salaris, relatore della Giunta per il bilancio, spronava i parlamentari ad approvare la spesa per consentire ai detenuti di abbandonare i locali che egli sprezzantemente riconduceva a due «monumenti antichi», a «due torri medievali [...] che in ogni altra città avrebbero meritato l’onore della conservazione», ma che in Sardegna erano state convertite in carcere, dopo aver provveduto «maravigliosamente [...] a] deformarle» (*Relazione della Commissione generale del Bilancio sul disegno di legge presentato dal presidente del Consiglio, tornata del 2 giugno 1882*). Era ora di permettere a Buoncammino di rinascere come carcere giudiziario centrale con centoventi-centocinquanta celle e di lasciare quegli edifici «di fisiche e morali sofferenze e spesso anche d’infezioni», tanto che «in essi non di raro degl’innocenti nel lungo attendere di una lenta istruzione penale soccomb[eva]no, o se dopo due o tre anni è [= era] loro dato d’uscirne, n’esc[iva]no o scorbutici o anchilosati o ciechi».

La nascita del carcere giudiziario di Buoncammino si interseca, dunque, anche con la rinuncia al progetto ministeriale di edificare una Casa di pena a Cagliari. Pianificata per «ragioni d’igiene e di umanità», la costruzione del «carcere penitenziario, a sistema cellulare auburniano per 500 detenuti» – lo

aveva spiegato il ministro Agostino Depretis il 29 maggio di quello stesso 1882 ai deputati della Camera – era stata prudenzialmente congelata dopo una prima fase progettuale e dopo un consistente impiego di fondi durante la fase di redazione dei progetti. L'inizio della lunga gestazione del codice penale dell'Italia unita aveva suggerito di attendere: si temeva di realizzare «uno stabilimento, pel quale forse sarebbesi poi richiesto un altro grave dispendio a fine di metterlo in armonia con la nuova legislazione penale» (*Disegno di legge presentato dal Ministro dell'interno Depretis di concerto col Ministro delle finanze, interim del tesoro Magliani nella seduta del 29 maggio 1882*). In più, il governo sperava di poter «attuare su vasta scala il sistema del lavoro dei condannati all'aperto», il che avrebbe comportato una netta diminuzione nel numero degli stabilimenti di pena.

La progettazione della Casa di pena mai attuata nel capoluogo sardo rappresentò, comunque, la miccia che scatenò il dibattito sulla questione penitenziaria nel neonato Regno d'Italia. Il 27 novembre 1861, infatti, mentre il Senato discuteva della somma da erogare per la costruzione di un penitenziario nel capoluogo sardo, il conte di Salmour colse l'occasione per invitare gli astanti a non sfuggire allo scottante problema della determinazione del sistema penitenziario di riferimento per l'Italia. Per chi voleva sottrarsi alla logica del mero praticato – in forza del quale si sarebbe dovuto mantenere il sistema cellulare che aveva dato buona prova di sé «negli antichi Stati del Piemonte» – era necessario avviare una discussione consapevole e aperta, in modo da evitare decisioni assunte in via del tutto incidentale (*Relazione fatta al Senato il 27 novembre 1861 dall'ufficio centrale composto dei senatori Gioia, Regis, De Foresta, Di Castagnetto, e Di Salmour, relatore*). D'altronde, le posizioni dei «più autorevoli scrittori e pratici sulla materia» erano ormai «in forse sul modo d'imprigionamento da applicarsi ai condannati a lunga pena». C'era da considerare, inoltre, che la riforma penitenziaria non si risolveva nella sola scelta del sistema da adottare: da essa discendeva un importante «complesso di combinazioni sì fattamente connesse, che dal simultaneo esser loro dipende[va] il buon esito del modo d'imprigionamento». Il lato tecnico – necessariamente anche progettuale – andava, dunque, ricucito e reso coerente con il «lato scientifico della quistione penitenziaria». Così, oltre all'«isolamento puro, assoluto, continuo, denominato: Sistema di Pensilvania» e a quello di Auburn, c'erano da valutare altresì i potenziali risultati della detenzione e la loro aderenza alla qualità della criminalità nostrana e alla coscienza comune del sistema di «imprigionamento separato moderno, [...] denominato sistema della buona compagnia» e di quello misto o irlandese.

Indipendentemente dall'effettiva scelta del sistema penitenziario – come si sa la richiesta del conte di Salmour avrebbe portato alla creazione di una commissione espressasi dopo un lungo studio a favore del sistema di segregazione continua, ma senza che la questione potesse dirsi accantonata – la struttura cellulare appariva come inevitabile. Ciò valeva in particolar modo per le carceri giudiziarie, ritenute come un luogo di contagio morale, come «un fomite pestilenziale» in ragione della presenza di una «popolazione mista e fluttuante» e di «regolamenti, necessariamente meno severi» (M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte*, Roma 1879). Per tale ragione era necessario che «la guerra che la società degli onesti doveva muovere alla società dei tristi» cominciasse proprio dalla risistemazione degli stabilimenti in cui «per angustia di luogo» i detenuti erano «messi in piena comunicazione fra loro senza riguardo alla età, al genere di reato e talora anche fra li stessi condannati per gravissimi misfatti». È bene rilevare, tuttavia, che le generalizzate manchevolezze strutturali del patrimonio edilizio carcerario offrivano ampie possibilità di elusione dell'isolamento, dato che realisticamente non si poteva non tener conto delle condizioni oggettive dei luoghi di detenzione, ossia della «forma dello stabilimento» (r.d. 27 gennaio 1861, art. 158). Così «il più delle volte la segregazione si risolve[va] in un pio desiderio, o peggio ancora in una manifesta ironia», dal momento che «in tutta Italia» si avevano circa «tremila celle per una popolazione sotto processo di ben 35.000 persone» (*Carceri giudiziarie*, in *Il Digesto Italiano*, VI/II, Torino 1891). Non c'è da stupirsi allora se nell'immaginario collettivo quelle strutture rappresentassero «un soggiorno infetto di corruzione, una scuola orribile di tutte le miserie, un covo raccapricciante di disgraziati caduti nella peggiore abiezione, prostrati di forze ed abbandonati a loro stessi, ai loro rimorsi ed ai loro pravi istinti».

Come si comprende anche dalla lettura dei saggi di Elisa Bianchi, Marcello Schirru, Valentina Pintus, Martina Porru, Francesca Musanti, Giovanni Battista Cocco e Caterina Giannattasio, il carcere di Buoncammino nacque come frutto di una lunga catena di necessità concrete e contingenti che più soggetti dialoganti fra di loro cercarono di soddisfare a partire da quelle ritenute più urgenti. Fra queste vi era essenzialmente il pressante bisogno di attenuare le drammatiche condizioni della detenzione nei locali della Torre di San Pancrazio, dove l'assoluta inadeguatezza, le cattive condizioni igieniche e il sovraffollamento erano ben documentati per il 1857 dai medici Massa e Schirru nella *Relazione sulle cause delle malattie sì mediche che chirurgiche che regnarono nelle carceri cagliaritanee* (1858). Delle «tre sale di non mediocre grandezza ma molto elevate» descritte dai due

medici – tutte poco adatte alla detenzione specie nei mesi estivi per via delle alte temperature – solo due erano dotate di finestre sufficientemente grandi. La terza sala, in parte scavata nella roccia, era umida e priva di un’apertura che consentisse un appropriato ricambio d’aria, tanto che una volta al mese pietosamente il direttore disponeva la rotazione dei detenuti nei tre stanzoni. D’altra parte, la realizzazione di un cortiletto per la passeggiata all’aperto comportava l’esborso di una spesa onerosissima, reputata del tutto inopportuna in una fase di (lunga) transizione.

È chiaro, dunque, che ricostruire le vicende architettoniche degli stabilimenti carcerari non significa certamente limitare l’osservazione alla sola comprensione delle logiche che guidarono la progettazione e la costruzione o la ristrutturazione dei locali. Come scrive Marcello Schirru nell’*Introduzione*, «l’architettura è una chiave di lettura fondamentale per ricostruire l’evoluzione del tema carcerario nel corso dell’Ottocento» e – aggiungerei – per comprendere come «il difetto di corrispondenza tra le pene definite dalla legge e le pene che effettivamente si sconta[va]no nei nostri stabilimenti carcerari» sia stato «funestissimo, perché altera[va] e sovvert[iva] tutta l’economia del sistema repressivo, deludendo ogni previsione del legislatore rispetto all’efficacia delle pene ed alla loro proporzionalità con i reati» (*Progetto del Codice penale per il Regno d’Italia presentato alla Camera dei deputati dal Ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Zanardelli*, 1887).

Il presente volume è il primo di una triade che il gruppo di ricerca, impegnato nel progetto PRIN 2022 [n. prot. 202235FZEH, dal titolo: *Punire, emendare, reinserire. Gli istituti di pena tra scienza penale, diritto penitenziario, amministrazione carceraria, lavoro, trattamento igienico-sanitario e architettura: tre casi di studio nell’«isola delle pene» durante il Regno d’Italia (il bagno penale di San Bartolomeo, la colonia penale di Castiadas e il carcere di Buoncammino)*] intende dare alle stampe. Quanto riportato sopra spiega perché la pubblicazione dei tre volumi prenda avvio con i saggi dedicati alla storia dell’architettura carceraria in Sardegna tra Settecento e secondo Ottocento.